DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL 1991

Art. 1-bis

(Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui per il prolungamento di lenee metropolitanee). L'Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, è prorogata sino al 31 dicembre 1993, in ragione di lire 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993. 2. I mutui di cui al comma 1 assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453

Versione in vigore dal 16 marzo 1991, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991
Estremi	Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-per-il-1991/art-1-bis-autorizzazione-al-comune-di-roma-a-contrarre-mutui-per-il

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it